



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Raffaele FRASCA - Presidente -
- Dott. Francesco Maria CIRILLO - Consigliere -
- Dott. Roberto SIMONE - Consigliere -
- Dott. Marco ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE
Investimento di un pedone in autostrada

R.G.N. 3780/2021

Cron.

Rep.

Ud. 13/06/2024

Adunanza camerale

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

**OSCURAMENTO
DATI SENSIBILI**

sul ricorso 3780-2021 proposto da:

[redacted] S.P.A., in persona del procuratore
speciale, Dott. [redacted] domiciliata presso l'indirizzo di
posta elettronica dei propri difensori, rappresentata e difesa dagli
Avvocati [redacted]

- **ricorrente** -

contro

[redacted]
[redacted]

- **intimati** -

Avverso la sentenza n. 6679/2020 della Corte d'appello di Roma,
depositata in data 22/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale in
data 13/06/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.



FATTI DI CAUSA

1. La società [REDACTED] S.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 6578/20, del 22 dicembre 2020, della Corte d'appello di Roma, che – in accoglimento parziale del gravame esperito da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 12517/16 del Tribunale di Roma – ha accolto, in riforma dell'appellata sentenza, la domanda risarcitoria proposta da costoro nei confronti di [REDACTED] e della predetta società [REDACTED] [REDACTED] in relazione ai danni conseguenti al decesso della loro congiunta [REDACTED] morta all'esito di sinistro stradale, la cui responsabilità veniva riconosciuta a carico della stessa vittima nella misura di due terzi, ma per il restante terzo a carico del [REDACTED]

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio, unitamente al [REDACTED] (nella sua qualità di assicuratrice per la "RCA" del veicolo di proprietà di quest'ultimo, oltre che condotto dallo stesso in occasione del suddetto sinistro mortale) dal marito e dai figli della [REDACTED] i quali chiedevano il ristoro dei danni subiti "iure proprio", in ragione della morte della loro familiare. Ella, infatti, era deceduta a causa di un incidente occorso il [REDACTED] 2011, alle ore 01.15, allorché ebbe ad attraversare, a piedi, l'autostrada [REDACTED] in prossimità dello svincolo per la stazione di servizio [REDACTED] essendo stata investita dall'autovettura di proprietà e condotta dal [REDACTED]

La domanda risarcitoria, proposta sul presupposto che la responsabilità esclusiva dell'occorso fosse da addebitare al [REDACTED] non avendo egli – a dire degli allora attori – tenuto in



funzione i fari di profondità, come prescritto dall'art. 153 cod. strada, e comunque non osservato una velocità tale da permettergli di avvistare il pedone, veniva, però, rigettata dal primo giudice, innanzi al quale si erano costituiti ambo i convenuti. A tale esito esso perveniva a seguito di un'istruttoria consistita, esclusivamente, nell'acquisizione di taluni documenti, in particolare relativi al procedimento penale celebrato a carico del [REDACTED] (e conclusosi con provvedimento di archiviazione), tra i quali la perizia redatta su incarico del Pubblico Ministero.

L'adito Tribunale, infatti, ascriveva la causa dell'evento mortale interamente al comportamento della [REDACTED], la quale – per raggiungere la stazione di servizio, situata in corrispondenza della carreggiata opposta a quella in cui si trovava – non si era avvalsa del sottopassaggio ivi esistente, procedendo, invece, all'attraversamento della sede autostradale.

Esperito gravame dagli attori soccombenti, il giudice di appello – nella contumacia del [REDACTED] – lo accoglieva, ancorché solo in parte.

Esso, infatti, affermava che il sinistro andava "ascritto alla concorrente responsabilità della donna, che attraversava in maniera del tutto imprudente in un luogo vietato e omettendo di dare precedenza all'autovettura che sopraggiungeva, in violazione dell'art. 190 cod. strada", ma anche del [REDACTED] che "non aveva assolto all'onere probatorio di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". In particolare, il giudice di seconde cure rimarcava che "la circostanza risultante dagli atti che il [REDACTED] non abbia in alcun modo frenato" (non risultando "tracce sull'asfalto come accertato dai verbalizzanti") "o messo in atto una qualsiasi manovra di emergenza", così come quella relativa alla "conformazione della strada" (rettilinea), depongono nel senso che egli abbia avuto "la possibilità di avvistare il pedone che già aveva intrapreso l'attraversamento", sicché il fatto che lo



abbia, invece, colpito "in pieno, senza neppure frenare", attesta "una condotta di guida non del tutto prudente ed attenta".

Su tali basi, dunque, la responsabilità della causazione dell'evento è stata ascritta al [REDACTED] nella misura di un terzo.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle risultanze della perizia redatta su incarico del P.M., relative all'assenza di tracce di frenata sul luogo del sinistro, alla non avvistabilità del pedone e all'inevitabilità della collisione.

Evidenzia la ricorrente come la sentenza impugnata addebiti al conducente una minoritaria quota di responsabilità nella produzione dell'evento dannoso, sul presupposto di una sua "colpa omissiva", o meglio dell'assenza di prova che egli abbia "posto in essere una manovra idonea quantomeno a tentare di evitare la collisione".

In particolare, a tale conclusione la sentenza impugnata è pervenuta sulla base di due circostanze:

- l'assenza di tracce di frenata sul luogo del sinistro, dalla quale si desumerebbe che il [REDACTED] non ebbe a compiere manovre di emergenza;

- la conformazione rettilinea della strada, che indurrebbe a ritenere che egli avesse avuto la possibilità di individuare il pedone.

Entrambe le premesse del ragionamento ometterebbero di considerare "fatti decisivi oggetto di discussione", emergenti dalla perizia redatta su incarico del P.M., ovvero:



a) la prima, che il veicolo investitore era dotato di "ABS", vale a dire quel sistema automatico che evita il bloccaggio delle ruote, garantendone la guidabilità durante le frenate e, dunque, non lasciando traccia delle stesse;

b) la seconda, invece,

b1) sia che – considerata la velocità del veicolo (pari a 130 Km/h), nonché quella del pedone, il quale procedeva a passo svelto – lo spazio a disposizione dell'automobilista per frenare, pari a 81 m., risultava inferiore a quello di evitabilità dell'impatto, corrispondente a 131 m., sicché sarebbe stato impossibile evitare l'urto, pur con pronto avvistamento della [REDACTED] e con altrettanto pronta frenata;

b2) sia che la visibilità era oltremodo preclusa dall'oscurità del luogo, essendosi il sinistro verificato in orario notturno.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 1, cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata perché avrebbe fatto "erronea applicazione della regola presuntiva di cui all'art. 2054 cod. civ.", avendo ritenuto che la prova liberatoria gravante sul conducente "dovesse estendersi alla dimostrazione non solo della imprevedibilità, ma anche della inevitabilità" dell'investimento.

Nel premettere che l'art. 2054, comma 1, cod. civ. pone una presunzione, "*iuris tantum*", di responsabilità a carico del conducente, si evidenzia che, per vincerla, costui deve dimostrare la condotta anomala del pedone e l'imprevedibilità della stessa, prova che non deve essere data necessariamente in modo diretto, ma che può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore esclusivo dell'evento dannoso.



Orbene, la ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe disatteso tale principio.

Essa, infatti, ha ritenuto non superata la presunzione di legge, e ciò sebbene abbia ammesso che il conducente avesse tenuto “una condotta incensurabile sotto il profilo codicistico e di comune prudenza e che, d’altra parte, il pedone aveva tenuto una condotta del tutto imprevedibile ed anomala”.

In particolare, l’errore di diritto risiederebbe nel fatto che la Corte territoriale, pur avendo constatato l’imprevedibilità della condotta del pedone, e con essa l’impossibilità da parte del conducente di osservare i movimenti dello stesso per la velocità dell’attraversamento e per la scarsa illuminazione, nonché, infine, la conformità della condotta dell’automobilista alle regole del codice della strada e a quelle di comune prudenza, ha egualmente gravato il conducente di un onere che non gli competeva, ovvero di dimostrare l’inevitabilità dell’investimento, così conferendo alla responsabilità di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ. natura oggettiva.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per motivazione perplessa e illogica.

Si evidenzia che la sentenza impugnata ha inteso, dichiaratamente, definire la fattispecie sottoposta al suo esame sulla base di due principi:

– che, anche in presenza di un comportamento colposo del pedone, il quale ometta di dare precedenza al veicolo investitore, sussiste, comunque, una concorrente responsabilità del conducente, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo;

– che l’anomalia della condotta del pedone, idonea a consentire il superamento della responsabilità esclusiva del



conducente prevista dall'art. 2054, comma 1, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che il pedone, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinnanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.

Orbene, in contrasto con il primo di tali principi si porrebbe la circostanza secondo cui, "per stessa ammissione del giudice d'appello, la velocità di avanzamento era adeguata, in quanto compresa nel limite di 130 Km/h" ivi vigente, sicché la Corte capitolina "avrebbe dovuto logicamente concludere il suo ragionamento affermando che non vi era concorso di colpa del conducente".

Al tempo stesso, avendo ritenuto la Corte capitolina che il pedone si fosse portato nella traiettoria del veicolo imprevedibilmente, essa "avrebbe dovuto concludere il suo ragionamento" in linea con il secondo dei principi di cui sopra, ovvero riconoscendo che "vi era agli atti la prova liberatoria".

4. Sono rimasti solo intimati i [REDACTED] e il [REDACTED]

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

6. Non consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso, benché rechi nell'intestazione l'indicazione del [REDACTED] come "intimato", non risulta essere stato notificato nei suoi confronti.



7.1. Siffatta evenienza, tuttavia, non comporta la necessità di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, atteso che l'inammissibilità del ricorso – come si dirà – rende superfluo tale adempimento, in ossequio al principio costituzionale della durata ragionevole del processo (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6-3, ord. 15 maggio 2020, n. 8980, Rv. 657883-01; Cass. Sez. 2, ord. 21 maggio 2018, n. 12515, Rv. 648755-01).

8. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola.

8.1. L'inammissibilità del primo motivo discende dall'inosservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ..

8.1.1. Come sopra evidenziato, la sentenza impugnata ha ritenuto di dover riconoscere la concorrente responsabilità del [REDACTED] – sebbene solo nella misura di un terzo – nella causazione dell'evento dannoso, giacché il medesimo (o, per esso, il suo assicuratore per la "RCA") "non aveva assolto all'onere probatorio di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". In particolare, il giudice di seconde cure rimarcava che "la circostanza risultante dagli atti che il [REDACTED] non abbia in alcun modo frenato" (non risultando "tracce sull'asfalto come accertato dai verbalizzanti"), "o messo in atto una qualsiasi manovra di emergenza", così come quella relativa alla "conformazione della strada" (rettilinea), depongono nel senso che egli abbia avuto "la possibilità di avvistare il pedone che già aveva intrapreso l'attraversamento", sicché il fatto che, invece, lo abbia colpito "in pieno, senza neppure frenare", attesta "una condotta di guida non del tutto prudente ed attenta".



Orbene, il motivo di ricorso in esame pretenderebbe di "neutralizzare" entrambi i presupposti sui quali si basa tale giudizio di fatto:

- la mancata effettuazione della manovra di frenata (o, comunque, di altra manovra di emergenza), come desumibile dall'assenza di tracce di frenatura;

- la possibilità di avvistare il pedone in attraversamento.

A tal riguardo, si assume che la Corte territoriale avrebbe ommesso di esaminare i seguenti "fatti":

- la presenza, sulla vettura, del sistema "ABS", che non lascia al suolo tracce di frenata;

- la circostanza che lo spazio a disposizione dell'automobilista per frenare, pari a 81 m., risultava inferiore a quello di evitabilità dell'impatto, pari a 151 m.;

- le condizioni di oscurità del luogo teatro del sinistro.

8.1.2. Ciò premesso, nello scrutinare il presente motivo non appare ozioso rammentare, in relazione al vizio di legittimità di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (ovvero, quello contestato con il presente motivo), che esso è ipotizzabile solo quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" – non una "questione" o un "punto" della sentenza – e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un



dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez. 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01).

Ciò detto, già in relazione a questo profilo il motivo in esame evidenzia talune criticità – come evidenziato – sul piano dell’ammissibilità.

Difatti, se la presenza del sistema ABS sull’auto e l’assenza di illuminazione del tratto di strada in cui ebbe a verificarsi l’incidente integrano circostanze “in senso storico-naturalistico”, opinabile risulta, invece, la riconduzione alla nozione di “fatto” (inteso, appunto, come “episodio fenomenico” o “accadimento in senso storico-naturalistico”) della circostanza per cui lo spazio a disposizione dell’automobilista per frenare, pari a 81 m., risultava inferiore a quello di evitabilità dell’impatto, pari a 151 m.; si tratta, per vero, dell’esito di un giudizio tecnico, svolto nel proprio elaborato dal perito del P.M. nel procedimento penale celebrato a carico del [REDACTED] come tale, dunque, riconducibile alla nozione di “questione”, il cui omesso esame esorbita, come detto, dal “perimetro” di applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

Inoltre, la formulazione del motivo (anche con riguardo alle altre due circostanze sopra indicate e costituenti “fatti veri e propri”) non risulta operata nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

Invero, l’odierna ricorrente, si è limitata a dedurre i “fatti” dei quali – a suo dire – sarebbe stato “omesso” l’esame (e la loro asserita “decisività”), nonché, con essi, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui i medesimi risulterebbero esistenti (nella specie, la suddetta perizia del P.M.), senza, però, precisare il “come” e il “quando” tali fatti sia stati oggetto di discussione



processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01).

Invero, l'atto di impugnazione fa riferimento – a pag. 21 – alla perizia svolta su incarico del P.M. (che poi indica pure come prodotta in chiusura del ricorso), ma non dice se, né tantomeno dove, i "fatti" che asserisce come non considerati fossero stati oggetto di allegazione, sì da dover essere esaminati. La mera produzione della perizia non è certo sufficiente a determinare, in carenza di allegazioni specifiche basate su di essa (e, in particolare, delle emergenze alle quali fa riferimento il motivo), il dovere del giudice di appello di esaminare i "fatti": parte ricorrente avrebbe dovuto, per contro, allegare di averli evidenziati con l'atto di costituzione in appello od eventualmente, ove vi fosse stata deduzione in primo grado (cosa che rendeva superflua questa allegazione), argomentare riguardo ad essi nella conclusionale.

8.2. Il secondo motivo – che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. – è anch'esso inammissibile, sebbene ai sensi dell'art. 360-*bis* cod. proc. civ.

8.2.1. Nello scrutinarlo, deve muoversi dalla premessa che la fattispecie contemplata dalla norma del codice civile testé richiamata è assoggettata al principio secondo cui, "stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv.



652291-01), dovendo, però, l'investitore, per vincere tale presunzione di esclusiva responsabilità, dimostrare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", tenendo conto che, a tal fine, non rileva "l'anomalia della condotta" del soggetto investito, visto che "occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile" e che il conducente abbia "adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta". (Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8663, Rv. 643838-01).

Sotto questo profilo, quindi, l'impossibilità di dare rilievo – per le ragioni illustrate nello scrutinare il primo motivo di ricorso – alle circostanze delle quali la ricorrente lamenta, invece, l'omesso esame, non può che condurre, quanto al presente motivo, all'esito sopra delineato.

8.2.2. D'altra parte, diversamente da quanto si sostiene con il motivo in esame, l'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede la dimostrazione che "l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia" abbia "reso inevitabile l'evento dannoso" (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14064; Rv. 613405-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 ottobre 2001, n. 12751, Rv. 549738-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1998, n. 12039, Rv. 521162-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 1998, n. 5983, Rv. 516500-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 1997, n. 3309, Rv. 503758-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1993, n. 8451, Rv. 483364-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 1990, n. 3554, Rv. 466896-01), situazione "ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistararlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti", ciò che "si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che



procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2017, n. 4551, Rv. 643134-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2006, n. 21249, Rv. 593596-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2004, n. 7777, Rv. 572293-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 2003, n. 9620, Rv. 564285-01).

A questi principi si è conformata la sentenza impugnata, se è vero che essa – con accertamento di fatto, non “scalfito” dai motivi di censura oggetto del primo motivo di ricorso (per le ragioni già illustrate) – ha ritenuto “risultante dagli atti” la circostanza “che il [REDACTED] non abbia in alcun modo frenato”, ovvero “messo in atto una qualsiasi manovra di emergenza”, soggiungendo, altresì, che “la conformazione della strada”, vale a dire la sua natura rettilinea, induce “a ritenere” che il conducente abbia avuto “la possibilità di avvistare il pedone”, sicché il fatto che costui sia stato colpito in pieno “rivela una condotta di guida non del tutto prudente e attenta”.

Tali rilievi, pertanto, nell’escludere che la Corte territoriale abbia affermato – come meglio si vedrà nello scrutinare il terzo motivo – che “il conducente avesse tenuto una condotta incensurabile sotto il profilo codicistico e di comune prudenza” (visto che essa disquisisce, anzi, di “una condotta di guida non del tutto prudente e attenta”), escludono la sussistenza del lamentato vizio di violazione di legge. Quanto affermato nella sentenza impugnata, infatti, evidenzia l’assenza di prova dell’inevitabilità dell’investimento del pedone, escludendo quella evenienza – ovvero, “la dimostrazione nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”, che “si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo”, ma sempre che il conducente proceda “regolarmente sulla strada, rispettando tutte



le norme della circolazione stradale”, nonché “quelle di comune prudenza e diligenza” – che è la sola idonea a determinare il completo superamento della presunzione esclusiva di responsabilità, sancita dall’art. 2054, comma 1, cod. civ.

Né, d’altra parte, ad una conclusione diversa da quella raggiunta potrebbe pervenirsi sul rilievo che l’attraversamento pedonale costituisce evento inusuale in autostrada, giacché ciò non toglie – alla luce di quanto appena osservato – che il conducente avrebbe dovuto, comunque, dimostrare positivamente di aver osservato una corretta condotta di guida diligente e prudente e, inoltre, di non avere avuto alcuna alternativa all’investimento; ciò che, nella specie, non risulta provato e non lo sarebbe stato – si badi – nemmeno se fossero stati esaminabili i “fatti” (e la “questione”) di cui al primo motivo. È sufficiente, infatti, rilevare che neppure in questo caso si sarebbe potuto stabilire se, in caso di percepimento della presenza del pedone, risultasse possibile l’esecuzione di una manovra idonea ad evitarne l’investimento.

8.3. Infine, pure il terzo motivo è inammissibile, atteso che quello denunciato non è neppure astrattamente riconducibile ad un vizio di motivazione.

8.3.1. Invero, la ricorrente assume che il carattere “perplesso” (e/o “illogico”) della motivazione emergerebbe dal fatto che “per stessa ammissione del giudice d’appello, la velocità di avanzamento era adeguata, in quanto compresa nel limite di 130 Km/h”. Tuttavia, non solo di una simile affermazione non v’è traccia nella sentenza impugnata, ma essa neppure sarebbe in contrasto con la conclusione della Corte capitolina circa l’assenza di prova esonerativa della responsabilità del ██████ atteso che una prova siffatta – come visto – esige la dimostrazione che il



conducente abbia osservato pure le norme “di comune prudenza e diligenza”, ciò che la Corte territoriale ha escluso, affermando la ricorrenza, nel caso di specie, di “una condotta di guida non del tutto prudente e attenta”.

Né, d'altra parte, presenta carattere “perplesso” (e/o “illogico”) il passaggio motivazionale con cui la Corte territoriale – dalla constatazione della imprevedibilità della condotta del pedone – non ha fatto discendere la conclusione circa la presenza, “agli atti”, della “prova liberatoria” per il conducente. Si è visto, invero, come ai fini dell'esonero della responsabilità del conducente del veicolo investitore non basti dimostrare l'imprevedibilità della condotta del pedone, ma occorra anche la prova che il primo si sia conformato non solo a “tutte le norme della circolazione stradale”, ma pure a “quelle di comune prudenza e diligenza”.

9. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo i [REDACTED] e il [REDACTED] rimasti solo intimati.

10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

11. Infine, per la natura della “*causa petendi*”, va d'ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della



vittima del sinistro e dei suoi congiunti, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della vittima del sinistro e dei suoi congiunti.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 13 giugno 2024.

Il Presidente
Raffaele FRASCA

